

ATTO COSTITUTIVO

In data 05/05/2023, in Velletri, presso la sede della costituenda associazione, sono presenti i signori:

Cristiano Pietrosanti, nato a Velletri, il giorno 27/10/1970, cittadinanza Italiana, residente in Via del Ponte Bianco 25, Velletri, codice fiscale PTRCST70R27L719B

Irene Locuoco, nata a Velletri, il giorno 28/07/1993, cittadinanza italiana, residente in Piazza di Mario 106, Velletri, codice scale LCCRN193L68L719D

Daniele Rocca, nato a Velletri, il giorno 11/07/1970, cittadinanza italiana, residente in via del Marrone 1, Velletri, codice scale RCCDNL70L11L719R

Bruno Daniele Leoni, nato a Roma, il giorno 19/05/1979, cittadinanza italiana, residente in Via dei Cinque Archi 124, Velletri, codice fiscale LNEBND79E19H501X

Mauro D'Ariano, nato a Velletri, il giorno 15/05/1982, cittadinanza italiana, residente in Via di Colle Cagioli 91/D, Lariano, codice fiscale DRNMRA82E15L719C

che convengono e stipulano quanto segue:

1. È costituita l'associazione denominata Music for Charity Ente del Terzo Settore. L'utilizzo dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. L'Associazione ha sede in Velletri in Via del Ponte Bianco 25 e potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, uffici e sedi operative

	altrove. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Co-	
	mune potranno essere attuate con semplice delibera dell'organo amministrati-	
	vo e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere	
	alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la	
	modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministra-	
	zione competente.	
	3. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro	
	di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgi-	
	mento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. Per	
	il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o	
	principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5,	
	comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, lettera:	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o pro-	
	dotti a fini di solidarietà sociale di cui alla legge 19 agosto 2016, n.	
	166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a	
	sostegno di persone svantaggiate o di attività' di interesse generale a nor-	
	ma del presente articolo	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreati-	
	ve di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivi-	
	tà di interesse generale di cui al presente articolo	
	Nell'ambito delle attività di interesse generale, l'Associazione si propone	
	di organizzare eventi musicali e teatrali il cui ricavato venga utilizzato	
	per supportare soggetti che svolgono servizi di utilità sociale (ad esempio	
	ospedali, enti di ricerca a vantaggio della salute della persona, etc.);	
	2	

	promuovere e favorire l'aggregazione, la crescita, il benessere e la socia-	
	lizzazione attraverso la valorizzazione, in ogni sua forma, della musica e	
	dell'arte; produrre, diffondere e distribuire materiale informativo, libri,	
	audiovisivi, ricerche, studi, redazionali, newsletter, anche multimediali,	
	per finanziare le attività dell'Associazione; aiutare persone appartenenti a	
	fasce deboli, poveri, emarginati, malati, persone che versano in stato di	
	bisogno; fornire sostegno economico e tutto ciò di cui possono avere bisogno	
	al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle per-	
	sone e delle famiglie che vivono in condizioni di necessità; collaborare con	
	altre organizzazioni di volontariato e con altri soggetti per fornire soste-	
	gno economico e aiutare a sviluppare progetti e servizi a favore di persone	
	in difficoltà e delle loro famiglie.	
	L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali ri-	
	spetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti pre-	
	visti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volonta-	
	rie e gratuite. L'organo amministrativo è deputato all'individuazione delle	
	attività diverse che l'Associazione potrà svolgere.	
	L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di	
	finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche	
	in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o	
	attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, im-	
	piegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel ri-	
	spetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i	
	sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.	
		3

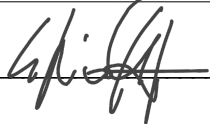
	L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie	
	attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non oc-	
	casionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere	
	rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente	
	stabilite dall'organo amministrativo.	
	4. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è di 650,00 €.	
	5. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo	
	con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.	
	6. I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Associazione	
	sarà amministrata da un organo amministrativo composto da 3 membri e nomina-	
	no a farne parte i signori:	
	Cristiano Pietrosanti, nato a Velletri, il giorno 27/10/1970, cittadinanza	
	Italiano, residente in Via del Ponte Bianco 25, Velletri, codice fiscale	
	PTRCST70R27L719B	
	Daniele Rocca, nato a Velletri, il giorno 11/07/1970, cittadinanza italiana,	
	residente in via del Marrone 1, Velletri, codice scale RCCDNL70L11L719R	
	Irene Locuoco, nata a Velletri, il giorno 28/07/1993, cittadinanza italiana,	
	residente in Piazza di Mario 106, Velletri, codice scale LCCRNI93L68L719D	
	In qualità di presidente viene nominato/a il Signore/la Signora Cristiano	
	Pietrosanti	
	7. Il primo esercizio si chiuderà in data 31.12.2023. I successivi eser-	
	cizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.	
	8. Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad	
	esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.	
		4

9. Lo statuto allegato è parte integrante del presente atto.

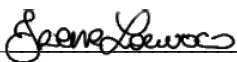
Letto firmato e sottoscritto, Velletri 5/5/2023

Firme dei costituenti

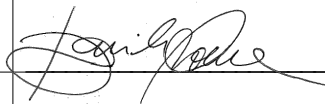
Cristiano Pietrosanti



Irene Locuoco



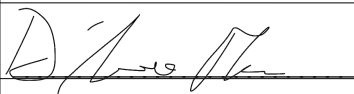
Daniele Rocca



Bruno Daniele Leoni



Mauro D'Ariano



STATUTO ASSOCIAZIONE

1. Denominazione

È costituita l'associazione denominata: **Music for Charity "Ente del Terzo Settore"** (di seguito l'Associazione). L'utilizzo dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Velletri e potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, uffici e sedi operative altrove. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'organo amministrativo e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

3. Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

4. Scopo e attività dell'Associazione

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principa-

	le le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1	
	del d.lgs 3 Luglio 2017 n.117, lettera:	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o pro-	
	dotti a fini di solidarietà sociale di cui alla legge 19 agosto 2016, n.	
	166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a	
	sostegno di persone svantaggiate o di attività' di interesse generale a nor-	
	ma del presente articolo	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreati-	
	ve di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivi-	
	tà di interesse generale di cui al presente articolo	
	Nell'ambito delle attività di interesse generale, l'Associazione si propone	
	di organizzare eventi musicali e teatrali il cui ricavato venga utilizzato	
	per supportare soggetti che svolgono servizi di utilità sociale (ad esempio	
	ospedali, enti di ricerca a vantaggio della salute della persona, etc.);	
	promuovere e favorire l'aggregazione, la crescita, il benessere e la socia-	
	lizzazione attraverso la valorizzazione, in ogni sua forma, della musica e	
	dell'arte; produrre, diffondere e distribuire materiale informativo, libri,	
	audiovisivi, ricerche, studi, redazionali, newsletter, anche multimediali,	
	per finanziare le attività dell'Associazione; aiutare persone appartenenti a	
	fasce deboli, poveri, emarginati, malati, persone che versano in stato di	
	bisogno; fornire sostegno economico e tutto ciò di cui possono avere bisogno	
	al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle per-	
	sone e delle famiglie che vivono in condizioni di necessità; collaborare con	
	altre organizzazioni di volontariato e con altri soggetti per fornire soste-	
		2

	gno economico e aiutare a sviluppare progetti e servizi a favore di persone	
	in difficoltà e delle loro famiglie.	
	L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali ri-	
	spetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti pre-	
	visti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volonta-	
	rie e gratuite. L'organo amministrativo è deputato all'individuazione delle	
	attività diverse che l'Associazione potrà svolgere.	
	L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di	
	finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche	
	in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o	
	attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, im-	
	piegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel ri-	
	spetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i	
	sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.	
	L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie	
	attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non oc-	
	casionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere	
	rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente	
	stabilite dall'organo amministrativo.	
	5. Ammissione, diritti e doveri degli associati	
	I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare do-	
	manda scritta all'organo amministrativo che delibera sulla domanda senza di-	
	scriminazioni di alcuna natura, coerenti con le finalità perseguite e le at-	
	tività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve es-	
		3

	sere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrati-	
	vo, nel libro degli associati.	
	In caso di rigetto della domanda, l'organo amministrativo deve entro 60	
	giorni motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'intere-	
	ssato. L'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della	
	deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di ammissione si pronun-	
	ci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.	
	Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.	
	L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere dispo-	
	sta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.	
	La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclu-	
	sione è deliberata dall'organo amministrativo con delibera motivata per mo-	
	rosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al	
	raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere co-	
	municato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da	
	tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomanda-	
	ta inviata al presidente dell'Associazione.	
	Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere	
	controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive	
	la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Asso-	
	ciazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato	
	minorenne.	
	Ogni associato purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi	
	ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e de-	
	gli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi	
		4

	dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi	
	quale candidato per gli organi dell'Associazione.	
	Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercita-	
	re tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di	
	visione all'organo amministrativo, il quale provvede entro il termine massi-	
	mo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso	
	la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'organo am-	
	ministrativo.	
	Gli associati hanno il dovere di:	
	a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'As-	
	sociazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi	
	ultimi e gli organi sociali;	
	b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c. versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fis-	
	sati annualmente dall'organo amministrativo.	
	Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, riva-	
	lutabili e trasmissibili e non sono collegate alla titolarità di azioni o	
	quote di natura patrimoniale.	
	6. Organi dell'Associazione	
	Gli organi dell'Associazione sono:	
	assemblea degli associati; organo amministrativo (consiglio direttivo); pre-	
	sidente; organo di controllo, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei	
	requisiti previsti dalla legge; collegio dei probiviri, se nominato.	
	7. Elezioni alle cariche associative	
		5

	L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vin-	
	colata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partici- pazione all'elettorato attivo e passivo.	
	Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche associative de- vono presentare la propria candidatura almeno 7 giorni prima della data sta- bilita per la convocazione dell'assemblea, dandone comunicazione scritta al presidente dell'Associazione.	
	Per potersi candidare occorre essere in regola con il pagamento delle quote associative.	
	Il venir meno nel corso del mandato del requisito di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.	
	8. <u>Assemblea degli associati</u>	
	L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano, la quale determina gli orientamenti generali dell'Associazione e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.	
	Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli as- sociati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote associative, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto pos- sono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di 3 associati.	
	All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili: nomina e revoca i componenti degli organi associativi; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio	
		6

	per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale; delibera sulla respon-	
	sabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsa-	
	bilità nei loro confronti; approva l'eventuale regolamento dei lavori assem-	
	bleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto co-	
	stitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili: deli-	
	bera sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'Associazione e devolu-	
	zione del suo patrimonio; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo	
	o dello statuto; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	9. Funzionamento dell'assemblea degli associati	
	La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta (anche	
	via e-mail), contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della secon-	
	da convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli associati almeno	
	8 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante	
	dal libro degli associati. L'adunanza di seconda convocazione deve essere	
	fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.	
	L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'ap-	
	provazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazio-	
	ne di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convo-	
	cata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento	
	dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e	
	trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dall'organo	
	amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli asso-	
	ciati in regola con il pagamento della quota associativa.	
		7

	Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli asso-	
	ciati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versa-	
	mento della quota associativa.	
	Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 c.c. in quanto	
	compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da	
	un altro associato, mediante delega scritta.	
	Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea in prima convocazione è valida	
	se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli asso-	
	ciati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde	
	dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevo-	
	le della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costitui-	
	ta.	
	Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione	
	dell'Associazione, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è valida-	
	mente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e de-	
	libera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda	
	convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più	
	uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti.	
	Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio,	
	l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazio-	
	ne, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.	
	L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso stru-	
	menti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a	
	condizione che:	
		8

	sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.	
	10. Organo amministrativo (consiglio direttivo)	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.	
	La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo organo amministrativo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.	
	Rientra nella sfera di competenza dell'organo amministrativo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:	
	eeguire le deliberazioni dell'assemblea; formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea; redigere e approvare il regolamento interno dell'Associazione; determinare la quota associativa annuale;	
	predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; predi-	
		9

	sporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la pro-	
	grammazione economica dell'esercizio; deliberare l'ammissione degli associa-	
	ti; deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; stipu-	
	lare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative; curare	
	la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione	
	o ad essa affidati; trasferire, se necessario, la sede legale dell'Associa-	
	zione nel Comune in cui è situata.	
	L'organo amministrativo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ri-	
	tenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri	
	e, in ogni caso, almeno 2 volte all'anno. È convocato mediante lettera o e-	
	mail contenente l'ordine del giorno, da inviare 3 giorni prima di quello	
	fissato per l'adunanza.	
	L'adunanza dell'organo amministrativo è presieduta dal presidente o, in sua	
	assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più an-	
	ziano.	
	In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il	
	quale redige il verbale.	
	Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, de-	
	vono essere fisicamente presenti alla riunione.	
	L'organo amministrativo è validamente costituito quando è presente la mag-	
	gioranza dei componenti.	
	Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono assunte a maggioranza dei	
	presenti.	
	L'organo amministrativo si riunisce presso la sede legale o presso il diver-	
	so luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamen-	
		10

	to audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconfe-	
	renza, teleconferenza, etc.), a condizione che:	
	il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli interve-	
	nuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i ri-	
	sultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di perce-	
	pire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia	
	consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.	
	11. Composizione dell'organo amministrativo	
	L'Associazione sarà amministrata da un organo amministrativo composto da un	
	minimo di 3 a un massimo 11 membri nominati dall'assemblea ordinaria.	
	Non può essere membro dell'organo amministrativo, e se nominato decade dal	
	suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condan-	
	nato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici	
	uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ex art. 2382 c.c.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associa-	
	te ovvero indicate dagli enti associati.	
	Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successiva-	
	mente, dall'assemblea degli associati.	
	L'organo amministrativo dura in carica 2 anni. Al termine del mandato i mem-	
	bri dell'organo amministrativo possono essere rieletti.	
	Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un amministratore, l'organo ammi-	
	nistrativo convoca entro 30 giorni l'assemblea per la sua sostituzione.	
	Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del presidente dell'organo	
	amministrativo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svol-	
		11

	te dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver	
	luogo alla prima assemblea utile successiva.	
	L'organo amministrativo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o	
	per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componen-	
	ti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro	
	e non oltre il termine di trenta giorni, dovrà essere convocata senza ritar-	
	do l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo amministrativo. Fino	
	alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ge-	
	stione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno	
	svolte dall'organo amministrativo decaduto.	
	12. Compiti del presidente e del vicepresidente	
	Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed	
	in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli	
	atti che la impegnano verso l'esterno.	
	Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza	
	dei presenti.	
	Il presidente dura in carica quanto l'organo amministrativo e cessa per sca-	
	denza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa	
	dall'assemblea per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo amministrativo,	
	il presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo presidente.	
	Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo amministrativo,	
	svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali orga-	
	ni, riferendo in merito all'attività compiuta.	
		12

	Il presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni	
	dell'assemblea degli associati e del consiglio direttivo.	
	Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedi-	
	mento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente dele-	
	gato.	
	13. Organo di controllo	
	Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea	
	nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una	
	scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo,	
	c.c. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le	
	categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo c.c. Ai componenti	
	dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto,	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare	
	sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.	
	Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità so-	
	lidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilan-	
	cio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenu-	
	ta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui	
	all'art. 14 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.	
	Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017	
	n.117, esso può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso, l'as-	
	semblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione lega-	
	le iscritti nell'apposito registro.	
		13

	Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei re-	
	visori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei	
	conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.	
	L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individual-	
	mente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal ne, possono chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su de-	
	terminati affari.	
	L'incarico di membro dell'organo di controllo è incompatibile con qualsiasi	
	altra carica sociale.	
	14. Collegio dei probiviri	
	L'assemblea può nominare il collegio dei probiviri composto da tre membri	
	scelti tra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota	
	associativa.	
	Il collegio dei probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri sono rie-	
	leggibili.	
	Il collegio dei probiviri è presieduto da un presidente eletto a maggioranza	
	fra i suoi componenti.	
	Il collegio dei probiviri decide sulle controversie che dovessero insorgere	
	tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giu-	
	dizio del collegio è possibile ricorrere al giudice ordinario.	
	L'incarico di membro del collegio dei probiviri è incompatibile con qualsia-	
	si altra carica sociale.	
	15. Patrimonio dell'Associazione	
	L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avan-	
	zi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, asso-	
		14

	ciati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
	organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scio-	
	glimento individuale del rapporto associativo.	
	L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di even-	
	tuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgi-	
	mento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finali-	
	tà civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	16. Risorse economiche	
	L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funziona-	
	mento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:	
	quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testa-	
	mentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché	
	dalle attività diverse da quelle di interesse generale.	
	Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusiva-	
	mente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.	
	17. Destinazione degli avanzi di gestione	
	All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o	
	avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale	
	durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la	
	distribuzione non siano imposte per legge.	
	L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione	
	per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse diret-	
	tamente connesse ed accessorie.	
	18. Durata del periodo di contribuzione	
		15

	I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualun-	
	que sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati.	
	L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione	
	ne è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in	
	corso.	
	19. Diritti degli associati al patrimonio sociale	
	L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di	
	esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione	
	ed al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli	
	aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a	
	quelli prescritti.	
	I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti	
	salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale,	
	e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili,	
	né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in	
	caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto	
	farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di ver-	
	samento al patrimonio sociale.	
	Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non	
	crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non	
	possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per	
	successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.	
	20. Esercizio sociale e bilancio	
	Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'organo amministrativo approva la boz-	
	za di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto	
		16

	gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei	
	casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli	
	associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bi-	
	lancio per la definitiva approvazione.	
	L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale del-	
	le attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di eser-	
	cizio.	
	Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo o ne ricorrano	
	i presupposti di legge, l'organo amministrativo, entro i medesimi termini	
	previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre	
	all'assemblea per la definitiva approvazione negli stessi termini sopra pre-	
	visti per il bilancio di esercizio.	
	21. Scioglimento e liquidazione dell'Associazione	
	L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore preferibil-	
	mente scelto tra i propri associati. Essa delibera altresì sulla destinazio-	
	ne del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui	
	al comma seguente.	
	In caso di scioglimento, cessione o estinzione dell'Associazione, il patri-	
	monio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo	
	del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione	
	imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla	
	Fondazione Italia Sociale.	
	22. Norma di rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in ma-	
	teria di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016,	
		17

n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse

non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.